

Articoli

IL SOLE –24 ORE – Giovedì 2 Novembre 1995 –

Dalla Banca d'Italia i chiarimenti contabili per i concessionari

Nell'ambito dell'attività esattoriale si è molto discusso se, per le imposte da riscuotere, il concessionario deve essere considerato creditore verso il contribuente e debitore verso l'ente impositore, ovvero semplice esattore di un'attività dell'ente impositore nei confronti del contribuente.

La questione assume particolare rilevanza per il bilancio delle banche e delle società finanziarie che svolgono la riscossione dei tributi, perché nella prima ipotesi queste dovrebbero indicare in via separata, nello Stato Patrimoniales, il credito verso il contribuente e il debito verso l'ente impositore, mentre nel secondo caso dovrebbero limitarsi a evidenziare la riscossione nella Nota integrativa, fra le attività gestite per conto di terzi.

In relazione a quanto sopra, nel bollettino di vigilanza n. 7/95 la Banca d'Italia ha chiarito che l'attività, di riscossione, è essenzialmente un'attività, di incasso e di pagamento per conto terzi.

In particolare, al momento della consegna dei ruoli da parte dell'ente impositore, la banca, esattore, assume lo stesso impegno di curare l'esazione dei tributi, per cui alla scadenza dei termini stabiliti la banca deve versare all'ente impositore le somme incassate, anticipare il "non riscosso" e avviare la procedura per il recupero delle imposte. La controparte del credito rimane comunque sempre l'ente impositore, ed è a questo che la banca si rivolge per il rimborso delle somme anticipate, qualora dimostri di aver espletato senza successo quanto necessario per il versamento delle somme versate a titolo di anticipazione. Alla luce delle considerazioni esposte, le banche e le società finanziarie svolgono l'attività di riscossione dei tributi in regime di concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 31 del Dpr 43/88, un'impostazione contabile in linea con la natura di servizio della gestione esattoriale. Ai fini del bilancio, l'importo dei ruoli ricevuti dalla banca e non ancora incassati alla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere indicato nella parte B) della Nota Integrativa, "Gestione di intermediazione per conto terzi", ove formano oggetto di illustrazioni effettuate per conto di altri soggetti. L'importo delle rate d'imposta incassate e non ancora riversate agli enti impositori, compresi gli eventuali versamenti anticipati ricevuti dai contribuenti, verrà indicato tra le "Altre passività", dello Stato Patrimoniales.

Le anticipazioni effettuate a fronte dei tributi scaduti e non riscossi andranno invece ricondotte nella voce "Altre passività" della natura forzosamente del prestito che non rientra tra le attività tipiche di impiego bancario. La Banca d'Italia ha chiarito, da ultimo, che tale impostazione vale sia per il bilancio individuale, sia per quello consolidato, e che il nuovo bilancio '95, ovvero dalla semestrale '95 per le banche soggette a tale adempimento.

Marco Levis

 [Indice](#)
